

**REGOLAMENTO (CE) N. 2428/96 DELLA COMMISSIONE****del 17 dicembre 1996****che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 1997****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, interventi per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D del regolamento suddetto; che il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato le destinazioni dei prodotti ritirati; che occorre fissare forfettariamente il valore di questi per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale collocamento;

considerando che, sulla base dei dati relativi a tale valore, è opportuno fissare il valore forfettario per la campagna di pesca 1997 come indicato in allegato;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3902/92 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1338/95 <sup>(5)</sup>, l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione

di produttori è stata riconosciuta; che è pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro;

considerando che le disposizioni sopraccitate s'applicano ugualmente all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3902/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria per i prodotti ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana e dell'anticipo corrispondente è fissato per la campagna di pesca 1997 come indicato in allegato per ciascuna delle destinazioni indicate.

*Articolo 2*

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.<sup>(3)</sup> GU n. L 152 del 10. 6. 1983, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 35.<sup>(5)</sup> GU n. L 129 del 14. 6. 1995, pag. 7.